

4. CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS Ob. 1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 53.2. del regolamento (CE) n. 1260/99.

4.1 Coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali a livello locale

4.1.1 Autorità di gestione

L'autorità di gestione del Programma è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'autorità di gestione designata per il PON è:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione generale della Pesca e dell'Acquacoltura
Indirizzo: Viale dell'Arte, n°16 – Roma -
Responsabile: Direttore *pro-tempore*
Posta elettronica: monfinpesca@politicheagricole.it

4.1.2 Autorità di coordinamento

Al fine di svolgere il ruolo di attività di gestione, si deve provvedere ad un'adeguata attività di coordinamento, considerando che la funzione di programmazione e di gestione finanziaria sono strettamente collegate tra loro e devono essere gestite in maniera coordinata.

Il coordinamento per l'attuazione del PO è affidato all'Autorità di gestione. Essa dispone di una struttura composta da almeno 4 persone specificamente assegnate a tali compiti.

L'Autorità di gestione del PON indica le metodologie comuni ed identifica soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qual volta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del PON, alle cui decisioni gli uffici devono conformarsi.

Nel complemento di programmazione verranno precisati la composizione, i compiti, le responsabilità e le modalità operative degli Uffici responsabili delle misure.

4.2 Coinvolgimento dei partner economico-sociali

4.2.1 Orientamenti generali

Sarà assicurato un adeguato coinvolgimento delle parti durante tutte le fasi di completamento della programmazione e in quelle ad essa successive.

Saranno stipulati accordi di programma fra lo Stato e ciascuna regione nell'ambito delle Intese Istituzionali. Gli accordi stabiliranno le modalità di coordinamento fra le due amministrazioni allo scopo di mantenere l'unitarietà programmatica più volte richiamata nel programma.

In aggiunta agli accordi di programma quadro con le regioni, le attività partenariali si concretizzeranno nella partecipazione delle associazioni di categoria e dei sindacati al Comitato di Sorveglianza.

L'attività di partenariato con le parti sociali dovrà inoltre trovare ulteriore impulso nella costruzione dei complementi di programmazione per assicurare tempestiva ed efficace attuazione delle singole misure programmate.

L'attività di concertazione si svilupperà all'interno del Comitato di Sorveglianza. In occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.G. Pesca e dell'Acquacoltura presenterà le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partners socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

4.2.2 Autorità ambientale

Ai fini dell'integrazione delle componenti ambientali in tutti i settori di azione dei Fondi ed in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente, è individuata quale Autorità Ambientale di riferimento il Ministero dell'Ambiente.

Il ruolo e i compiti dell'autorità ambientale sono quelli indicati al paragrafo 6.2.2 del QCS 2000-2006.

Al più tardi al momento dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PON sarà acquisita dal Ministero dell'Ambiente l'indicazione del servizio demandato al ruolo di Autorità Ambientale nel quadro dei Fondi Strutturali 2000 – 2006 e saranno precisate le disposizioni adottate per assicurare il coinvolgimento operativo dell'Autorità Ambientale nell'attività di programmazione ed attuazione degli interventi (ad es. nei Comitati di Sorveglianza e nei gruppi tecnici).

4.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

L'efficienza del sistema sarà migliorata tenendo conto delle caratteristiche delle procedure finanziarie per il periodo 2000-2006 (art. 31 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999). In particolare sarà curato:

- il miglioramento del sistema contabile a livello di autorità di gestione del programma operativo, per quanto riguarda in particolare le relazioni con i responsabili dell'attuazione di singole misure;
- il miglioramento e la semplificazione delle procedure di trasferimento a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
- la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e la definizione di procedure di controllo incrociato che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali di cui all'art. 37 del Regolamento (CE) 1260/1999 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione Europea.

4.3.1 Autorità di pagamento

Come indicato agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, l'Autorità di pagamento è l'autorità responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi Strutturali cui hanno diritto. La funzione di Autorità di pagamento è attribuita al:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione generale della Pesca e dell'Acquacoltura
Indirizzo: Viale dell'Arte, n°16 – Roma
Responsabile: Direttore *pro-tempore*
Posta elettronica: monfinpesca@politicheagricole.it

4.3.2 Sistema di gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento avverrà utilizzando il Fondo di rotazione della legge n. 183/87, sia per la quota comunitaria, sia per la quota di cofinanziamento nazionale, attraverso l'invio di mandati informatici dell'Autorità di pagamento alla Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE. Il supporto informativo per le operazioni contabili è il SIRGS. In questo modo si otterrà una semplificazione delle procedure attualmente in vigore e un'accelerazione nell'erogazione dei pagamenti.

Le modalità e i tempi per l'avvio dei lavori, per gli stati di avanzamento quantificati, nonché per gli accertamenti finali, funzionali alle erogazioni degli anticipi e dei saldi relativi ai singoli interventi cofinanziati, saranno definiti con provvedimento del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e precisati nel complemento di programmazione.

I mandati informatici fanno riferimento al trasferimento sia della quota nazionale di cofinanziamento, sia della quota comunitaria. Le modalità di gestione delle risorse comunitarie saranno improntate a criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza sulla base delle disposizioni vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati sulla base di mandati informatici di pagamento su cui devono essere indicati: la generalità del creditore, la causale, la somma, la data di emissione e gli estremi degli atti di autorizzazione.

L'aggiornamento costante dei dati e l'utilizzo di un collegamento in rete consentiranno al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di disporre in tempo reale dei dati relativi allo stato di avanzamento del programma.

Il sistema contabile del programma operativo è fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, ed è in grado di garantire:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

L'autorità di gestione tiene conto degli indirizzi dati dall'Autorità di gestione del QCS in collaborazione con la RGS-IGRUE ai fini del corretto funzionamento dei sistemi contabili, fermo restando che l'efficienza di tali sistemi rappresenta un requisito da considerare ai fini della valutazione della capacità di gestione del programma.

4.3.3 Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall'art. 32 del Regolamento (CE) n.1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'art. 31, all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dello SFOP in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

L'autorità di pagamento presenta le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria dello Stato, IGRUE, ed alla Commissione Europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo – anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico – all'autorità di gestione del QCS. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria e sia la quota nazionale.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, all'Autorità di pagamento e all'IGRUE, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32 .

4.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

4.4.1 Attività e procedure di gestione

L'Autorità di gestione del programma operativo è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Tale definizione si estrinseca in un documento, adottato secondo le procedure legislative o amministrative in vigore, che impegna le singole strutture attraverso l'individuazione delle persone responsabili, del personale e dei supporti informatici disponibili, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento e i rapporti con l'autorità di gestione del QCS o dei programmi operativi;
- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione degli interventi;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo.

Nel complemento di programmazione saranno pertanto individuati gli uffici responsabili dell'attuazione di ogni singola misura, l'organizzazione delle risorse umane, i supporti informatici disponibili e le procedure attuative degli interventi.

4.4.2 Trasparenza e comunicazione

L'autorità di gestione provvede, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con "il territorio" (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

In particolare l'Autorità di gestione è responsabile:

- dell'identificazione di un "responsabile per la comunicazione";
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- della periodicità dell'informazione;
- dell'organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa. (ad esempio i regolamenti interni dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi possono prevedere l'organizzazione di conferenze stampa e conferenze aperte al pubblico in occasione delle loro riunioni).

In relazione ai compiti sopra delineati l'Autorità di gestione si impegna a nominare il Responsabile per la comunicazione relativa al PO in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza.

La diffusione dell'informazione e la pubblicità saranno assicurate attraverso circolari, pubblicazioni, convegni, tavole rotonde e strumenti informatici (internet) in stretta collaborazione con gli uffici periferici (Capitanerie di Porto), con le Associazioni nazionali di categoria e loro strutture quali centri servizi, sindacati, uffici regionali e provinciali, nonché con le amministrazioni competenti.

Nell'ambito del partenariato sociale gli uffici ministeriali e quelli delle Associazioni saranno chiamati a svolgere anche un ruolo di supporto tecnico-amministrativo a favore degli operatori del settore che vorranno accedere ai finanziamenti SFOP.

Al fine di potenziare e migliorare i sistemi informativi ed informatici, la Direzione generale della Pesca e dell'Acquacoltura prevede l'attuazione di tre tipologie di azioni:

- informatizzazione e snellimento delle procedure relative alle licenze di pesca, al fine di incrementare i livelli di efficienza dei servizi erogati a favore degli utenti;
- attuazione di un sistema di collegamento intranet Stato – Regioni;
- istituzione di una banca dati statistici validati relativi ai sistemi di pesca attraverso la costituzione di una dotazione di servizi telematici e di internet avanzati.

Nel complemento di programmazione sarà definito un piano disciplinante l'organizzazione delle attività di informazione e pubblicità come previsto dal regolamento (CE) 1159/2000.

4.4.3 Sorveglianza

La sorveglianza viene effettuata a livello di programma operativo e viene supportata dalla valutazione intermedia, affinché si possano eventualmente apportare i necessari adeguamenti al programma operativo in corso di attuazione.

L'Autorità di gestione è responsabile della sorveglianza e, in collaborazione con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e la Commissione, della organizzazione della valutazione intermedia.

La sorveglianza comporta l'organizzazione ed il coordinamento dei dati relativi agli indicatori procedurali, finanziari, fisici e d'impatto e degli aspetti qualitativi della realizzazione (in particolare, degli aspetti socioeconomici, operativi, giuridici o anche procedurali).

L'Autorità di gestione e il Comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti a livello di misura nel complemento di programma.

La sorveglianza consiste nel rilevare i progressi compiuti nell'attuazione dell'intervento e nel redigere le relazioni annuali (art. 37, Reg. (CE) n. 1260/99) che debbono essere esaminate ed approvate dal Comitato di sorveglianza.

Il programma operativo è seguito da un Comitato di Sorveglianza. Esso è istituito dall'Autorità di gestione, al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del Programma, previa consultazione delle parti economiche e sociali.

Il Comitato di Sorveglianza è composto dall'Autorità di gestione del Programma, dal rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, da un rappresentante delle Amministrazioni centrali Pari Opportunità e Ambiente, dall'Autorità ambientale, da un rappresentante di ciascuna Regione dell'obiettivo 1, da un rappresentante della Commissione europea (accompagnato, di norma, dai rappresentanti degli altri servizi della Commissione interessati), nonché dai rappresentanti delle "parti" di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.1260/99 individuate in coerenza con quanto definito a livello di Comitato di sorveglianza del QCS.

I rappresentanti della Commissione e delle Parti partecipano ai lavori del Comitato con voto consultivo.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto da un rappresentante dell'Autorità di gestione. La sua composizione potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso. I membri del Comitato saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla loro istituzione.

Il Comitato di Sorveglianza adotta, nella sua prima riunione, il regolamento interno.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il Comitato di sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico di specifiche strutture, formate da personale interno all'Amministrazione, appositamente istituite a cura dell'Autorità di gestione.

La segreteria Tecnica del CDS è:

struttura competente:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.G. della pesca e dell’acquacoltura – Ufficio Programmazione

funzione del responsabile:

Dirigente dell’Ufficio Programmazione

indirizzo completo:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.G. della pesca e dell’acquacoltura
Viale Dell’Arte, 16
00144 Roma Eur

Posta elettronica:

monfinpesca@politicheagricole.it

Pagina web:

<http://pesca-appl/>

4.4.4 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del PON permetterà di:

- registrare le informazioni relative all’attuazione al livello previsto dall’art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

Raccolta e flussi di dati

I dati vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura designato dall’Autorità di gestione del programma operativo, anche con la costituzione di adeguate strutture tecniche interne.

Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all’Autorità di gestione del programma operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio.

L’Autorità di gestione del programma operativo attiva tempestivamente un sistema di monitoraggio che preveda la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, la verifica della qualità degli stessi, in ausilio all’attività del responsabile della misura.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti specifici di ciascun Fondo Strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura, sottoasse, asse prioritario e programma operativo, al piano finanziario vigente per ciascun programma operativo e complemento di programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nei programmi operativi e nei complementi di programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato per tutti i programmi operativi definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari vengono aggiornati e diffusi secondo le modalità che saranno indicate dall'autorità centrale di monitoraggio.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, sottoasse, asse prioritario, programma operativo, Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione europea.

4.4.5 Valutazione

La valutazione intermedia si effettua, in generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dello specifico intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003. È effettuata da un valutatore indipendente ed è presentata al Comitato di sorveglianza (art. 35, par. 3, Reg. (CE) 1260/99) e successivamente alla Commissione.

La valutazione intermedia analizza i risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi, confrontandoli con la valutazione ex ante. Valuta l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione. La selezione del valutatore indipendente, così come disposto dalla normativa comunitaria, avverrà per gara pubblica e la sua nomina sarà effettuata entro le scadenze previste dal QCS (31.12.2001).

Nel proseguo della valutazione intermedia, è effettuato un aggiornamento del programma operativo. La valutazione intermedia si conclude entro il 31 dicembre 2005.

La valutazione *ex post* è effettuata da un valutatore indipendente, verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione ed è ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione (art. 43 del Reg. (CE) n. 1260/99).

Essa si basa sulle informazioni ottenute dalla sorveglianza e dalla valutazione intermedia delle azioni avviate, nonché sulla raccolta dei dati statistici relativi agli indicatori stabiliti al momento della definizione degli obiettivi ed è finalizzata ad evidenziare l'efficacia e l'efficienza degli interventi e il loro impatto per ricavarne insegnamenti per la politica di coesione e sviluppo.

La valutazione *ex post* ricade nella responsabilità della Commissione, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.G. della Pesca e dell'Acquacoltura.

4.4.6 Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta all'Autorità di gestione del PO, sulla base della normativa nazionale vigente.

L'Autorità di gestione è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, che ogni Autorità di gestione dei programmi deve garantire, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo.

Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni:

- l'attività di gestione e controllo;
- l'attività di pagamento;
- la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

Relativamente alle prime due, nel Complemento di programmazione saranno individuati misura per misura, gli uffici responsabili della gestione e del controllo, e quelli del pagamento, in modo da garantire che gli uffici o le persone che si occupano dell'attività di gestione e controllo siano separati dagli uffici o dalle persone che si occupano delle attività di pagamento.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dovrà essere affidata ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione sia dall'Autorità di pagamento.

Tale ufficio sarà responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;

- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate.

L'Autorità di gestione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E., predisporrà un'adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l'individuazione di eventuali carenze e rischi nell'esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa);
- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un'analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dalle Autorità di gestione degli interventi a livello centrale e regionale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. sia di propria iniziativa, sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea.
- dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea.

Esiti dei controlli

A controllo ultimato, viene predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi, o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

4.5 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata - elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea - relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'autorità di gestione del QCS presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

L'autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

4.6 Rispetto normativa comunitaria

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L'Autorità di gestione del programma è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunica al rispettivo Comitato di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto di Stato alle imprese è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Per quanto riguarda la Direttiva 92/43/C "Habitat", le autorità italiane hanno notificato la lista dei siti di importanza comunitaria come proposti per l'inclusione nella rete NATURA 2000.

Senza pregiudizio delle responsabilità delle autorità di gestione, definite all'articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE¹ "habitat" e 79/409/CEE² "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla localizzazione sul territorio di riferimento (singola regione o Mezzogiorno) dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dalle Autorità ambientali competenti, di concerto con le Autorità di gestione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, occorre adottare criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità. È necessario valutare la possibilità di avviare un'azione adeguata di messa in rete per le autorità responsabili delle pari opportunità al fine di consentire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori pratiche.

Per la promozione del principio, sarà importante non affidarsi unicamente alle misure di formazione, ma utilizzare tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione va prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;

¹ GUCE L 206 del 22.07.1992

² GUCE L 103 del 25.04.1979

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

Le politiche del lavoro

La centralità del tema lavoro all'interno dell'Unione Europea è confermata dall'introduzione nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull'occupazione; inoltre, gli Stati membri hanno deciso, in occasione del Vertice sull'Occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si articola in quattro assi principali: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

La valutazione dell'impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel QCS costituirà base di riferimento per i complementi di programmazione; particolare attenzione verrà dedicata, alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.